



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività Economiche Consumatori
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 29 del 18-11-2009

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - Ditta [REDACTED] con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED].

L'anno 2009 addì diciotto del mese di Novembre, in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	/	
Ignone Antonio - Esperto	^	
Erriquez Giuseppe - Esperto	x	
Leone Cosimo - OO.SS.	x	
Vox Elisabetta - Direzione Ufficio Reg. INAIL	x	
Merchich Giovanni - Esperto	x	
Pellè Cosimo - Esperto	x	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	x	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS		x
Torsches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro		x

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastroianni, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Visto l'art. 28 L.R. n. 1/2008;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Lecce;
- Vista la relazione istruttoria;

Considerato che:

- in data 21.5.2008, il Sig. [REDACTED], esercente l'attività artigiana di impiantista, presentava per il tramite del comune di [REDACTED], domanda di modificazione all'Albo Imprese Artigiane, consistente nella chiusura della unità locale adibita a deposito automezzi ed attrezzature, sita in [REDACTED], Via [REDACTED];
 - in data 14.7.2008, la CPA deliberava la presentazione della richiesta di attestazione dell'avvenuto versamento della somma di € 10,00 per diritti di segreteria, comunicato con nota n. 4456 del 15.7.2008, accusata in ricezione in data 9.8.2008;
 - in data 25.6.2009, la CPA deliberava di non accogliere la richiesta di cancellazione per non aver dato riscontro alla nota di cui sopra, notificando la decisione all'interessato in data 29.6.2009, prot. 3491, accusata in ricezione in data 1.7.2009;
 - in data 23.7.2009, il Sig. [REDACTED] proponeva ricorso a questa Commissione, allegando la ricevuta di versamento di €10, così come richiesto dalla CPA di Lecce, avente data 26.8.2008;
- Ritenuto che:

- l'art. 18, comma secondo e terzo, della L. n. 241/90, modificata dalla L. n. 69/2009, così recitano: "2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.

3. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare";

- l'omissione in cui è incorso il Sig. [REDACTED] può ritenersi puramente formale;
 - che è in atti certificazione comunale con la quale si attesta che è cessata l'attività nei locali siti in [REDACTED] alla Via [REDACTED];
- P.Q.M.

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di accogliere il ricorso del Sig. [REDACTED] con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED];

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente atto è composto di n. due facciate.

Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastroianni)

Il Presidente

(Dott. Francesco Severo)